

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1291)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1965 (V. Stampato n. 2440)

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, BIAGGI NULLO, COLLEONI e RADI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1965*

Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emante nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1965.